



CITTÀ
DI ANDRIA

Num. Ord. del Giorno
li,

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:

T.A.R. per la Puglia – Bari – Sezione Seconda

- 1) Lite per l'ottemperanza n. 1451/2022 R.G. (Doranzo Infrastrutture S.r.l. c/ Comune di Andria) – sentenza n. 768/2023, depositata il 15 maggio 2023 e notificata il 18 maggio 2023.
- 2) Lite per l'ottemperanza n. 18/2023 R.G. (Provincia di B.A.T. c/ Comune di Andria) – sentenza n. 769/2023, depositata il 15 maggio 2023 e notificata il 16 maggio 2023.

Adempimento dell'Ente all'ordine del Giudice Amministrativo dell'ottemperanza di rieditare il potere pianificatorio di variante al PRG, entro 60 gg. dalla notifica delle sentenze notificate.

DINIEGO all'approvazione ai fini urbanistici del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. n.3/2005 e ss.mm.ii., e della conseguente variante allo strumento urbanistico generale, per la realizzazione dell'opera "Lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria SP2 dal Km. 43+265 al Km. 52+295".

Fogli aggiunti n. _____

Il Responsabile del Settore
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata,
Controllo del Territorio
Arch. Pasquale Antonio CASIERI

Visto: per presa visione l'Assessore

Arch. Anna Maria CURCURUTO

SETTORE AFFARI GENERALI ed ISTITUZIONALI

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La presente proposta viene trasmessa alla _____ Commissione Consiliare permanente il _____, ai sensi del vigente Regolamento
- La _____ Commissione Consiliare Permanente in seduta del _____ ha emesso
parere _____

- La deliberazione diviene esecutiva
- 2. decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
- 3. immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000
- Consiglieri assenti _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il T.A.R. per la Puglia – Bari – Sezione Seconda nella lite per l'ottemperanza n. 1451/2022 R.G. (Doronzio Infrastrutture S.r.l. c/ Comune di Andria) ha pronunciato la sentenza n. 768/2023, depositata il 15 maggio 2023 e notificata il successivo 18 maggio 2023, e nella contemporanea lite per l'ottemperanza n. 18/2023 R.G. (Provincia di B.A.T. c/ Comune di Andria) ha pronunciato la sentenza n. 769/2023, depositata il 15 maggio 2023 e notificata il successivo 16 maggio 2023, con le quali decisioni, in accoglimento dei ricorsi proposti, ha ordinato al Comune di Andria *“di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, alla pronuncia in oggetto”, fissando “il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per l'adempimento da parte dell'amministrazione convenuta”;*
- con l'accoglimento delle due domande di ottemperanza avanzate si è inteso dare esecuzione alle due risalenti sentenze di merito rese dalla stessa A.G.A. ed aventi rispettivamente il n. 815/2022 (pronunciata nella lite demolitoria n. 768/2021 R.G. promossa dalla Doronzio Infrastrutture S.r.l. c/ Comune di Andria) e il n. 814/2022 (pronunciata nella lite demolitoria n. 767/2021 R.G. promossa dalla Provincia di B.A.T. c/ Comune di Andria);
- le sentenze di merito innanzi citate hanno disposto l'annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27 aprile 2021, pubblicata a partire dal 4 maggio 2021, avente ad oggetto: *“DINIEGO all'approvazione ai fini urbanistici del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. n.3/2005 e ss.mm.ii., e della conseguente variante allo strumento urbanistico generale, per la realizzazione dell'opera “Lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria SP2 dal Km. 43+265 al Km. 52+295”;*

Considerato che:

- le due sentenze di merito innanzi citate e che hanno disposto l'annullamento della pure citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27 aprile 2021, pubblicata a partire dal 4 maggio 2021, sono state confermate dal Consiglio di Stato in s.g. - Sezione Quarta con le sentenze nn. 4102/2023 (pronunciata nell'appello n. 6875/2022 R.G. Comune di Andria c/ Provincia di B.A.T.) e 4103/2023 (pronunciata nell'appello n. 6888/2022 R.G. Comune di Andria c/ Doronzio Infrastrutture S.r.l.), nelle quali il Giudice Amministrativo di legittimità, respingendo la domanda di riforma, ha precisato che: *“L'interpretazione di queste norme (si vedano le alinee 24.4 e 24.5 delle sentenze), secondo logica e secondo i principi, conduce allora a dire quanto segue, tenendo conto in particolare del principio costituzionale di leale collaborazione, per cui l'autonomia non corrisponde a un potere di reciproca interdizione, ma deve essere costruttiva. In primo luogo, la norma che demanda al piano provinciale la localizzazione di massima delle infrastrutture non va letta nel senso che la localizzazione invece di dettaglio sia rimessa all'arbitrio sostanziale di altri soggetti. Essa spetta all'ente competente a realizzarle, nella specie alla Provincia, che come si è detto ha progettato l'opera e l'ha appaltata. In secondo luogo, quando un'opera sia stata progettata e appaltata, con atti che non consta il Comune abbia impugnato ovvero contestato nelle debite sedi (ivi compresa, a suo tempo, la menzionata conferenza di servizi, dove bene il comune avrebbe potuto svolgere le sue argomentazioni anche in ordine alla precisa localizzazione dell'opera necessaria e assentita), la norma che impone all'ente di livello inferiore di conformarsi alla pianificazione sovraordinata non può essere letta in altro modo che nel senso del doveroso recepimento dell'opera stessa nei termini assentiti, salvo ovviamente il caso di sopravvenienze di fatto tali da mutare completamente la situazione di fatto presupposta, sopravvenienze che però nel caso di specie non constano e per vero non sono state nemmeno dedotte. Non è invece comunque possibile un diniego puro e semplice come quello nella specie pronunciato, che equivarrebbe al riconoscimento di un potere di veto”;*

- quindi a seguito del contenzioso insorto con l'impugnazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27 aprile 2021 (pubblicata a partire dal 4 maggio 2021) ed avente ad oggetto il diniego di approvazione della variante per la realizzazione del lavoro pubblico consistente nel completamento della tangenziale ovest di Andria SP2 dal km 43+265 al km 52+295, è insorto in capo al Comune di Andria l'obbligo di rieditare il potere pianificatorio sulla vicenda in parola, stante la rimozione del primo (ed unico) pronunciamento consiliare sulla vicenda;
- l'art. 42 del vigente T.U.EE.LL. incardina in capo al Consiglio Comunale il potere di approvare i piani territoriali e urbanistici e le relative variazioni, affiggendo quindi in capo al Consiglio Comunale il compito di rieditare il potere di variazione del P.R.G. Andriese in funzione dell'opera "*Lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria SP2 dal Km. 43+265 al Km. 52+295*" nonché per l'ottemperanza all'ordine dell'A.G.A.;

Considerato che:

- la riedizione del potere di variare il P.R.G. è connessa alla esecuzione dell'opera "*Lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria SP2 dal Km. 43+265 al Km. 52+295*" che ha visto la Provincia di B.A.T. operare quale Stazione Appaltante, e la Doronzo Infrastrutture S.r.l. risultare aggiudicataria della evidenza pubblica effettuata per la individuazione dell'esecutore della detta opera;
- la riedizione del potere di variare il P.R.G., pur in un quadro di fisiologico recepimento/adeguamento dell'opera stessa nei termini pianificati dalla Stazione Appaltante Provincia di B.A.T., non comporta affatto l'abdicazione da parte del Consiglio comunale alla sua fisiologica capacità pianificatoria (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 1 marzo 2017, n. 940), non essendogli comunque consentito un potere di mero veto;
- di conseguenza, resta integra per l'organo consiliare la possibilità di discostarsi motivatamente dal semplice recepimento/adeguamento dell'opera stessa nei termini pianificati dalla Stazione Appaltante Provincia di B.A.T. (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, Sezione I, 29 giugno 2011, n. 1217), competendogli infatti una valutazione ulteriore – nonché autonoma e largamente discrezionale – necessaria a giustificare sul piano urbanistico la deroga, per il caso singolo, alle regole poste dallo strumento vigente e "*salvo ovviamente il caso di sopravvenienze di fatto tali da mutare completamente la situazione di fatto presupposta*" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, Sezione Quarta, 15 maggio 2023, nn. 4102 e 4103);

Considerato che:

- al fine di rispettare l'ordine giudiziale impartito è stata avviata una istruttoria dedicata, con l'allegata (All.1) nota pec avente prot. n. 48698/2023 del 1 giugno 2023, trasmessa al presidente della Regione Puglia, al Presidente della provincia di B.A.T., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo e al Direttore Generale di A.S.S.E.T., con la quale, "*allo scopo di istruire adeguatamente la proposta deliberativa da sottoporre al Consiglio Comunale, e soprattutto alla luce della vetustà del progetto appaltato e del suo quadro finanziario*", è stato chiesto agli Enti in indirizzo "*di comunicare e/o rappresentare, ciascuno per il segmento procedimentale di rispettiva competenza: 1) la permanenza o meno alla data odierna del finanziamento CIPE, a suo tempo attivato per finanziare l'esecuzione dei lavori appaltati e per cui è variante e, nel caso di permanenza, se tale provvista finanziaria sia sufficiente a realizzare il lavoro pubblico appaltato; 2) la attualità del lavoro pubblico per cui si invoca la variante in ordine alle esigenze del territorio interessato, al tessuto viario ivi esistente nonché la sua compatibilità con la viabilità di accesso al nuovo ospedale andriese; 3) la attualità della soluzione progettuale appaltata e per cui si invoca la variante, anche con riguardo al tema del c.d. "consumo del territorio", o se l'ammodernamento della viabilità esistente risulti preferibili sul piano economico e sul piano strutturale; 4) la possibilità di contrattualizzare alla data odierna il lavoro appaltato con la ditta aggiudicataria in ragione della permanenza*

dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, con la provvista finanziaria esistente, attesa la vetustà delle scelte progettuali fatte e della possibile incapienza delle disponibilità finanziarie esistenti per realizzare il lavoro pubblico in parola”;

- alle richieste istruttorie avanzate è pervenuto il **solo** riscontro da parte di A.S.S.E.T. con la allegata (All.2) nota pec 51945/2023 del 14 giugno 2023 (Protocollo Comunale);
- in essa è possibile leggere quanto segue: *“Con riferimento alla richiesta di contributo istruttorio pervenuta dal Servizio Avvocatura di codesta Amministrazione Prot.N.0048698/2023 si comunica quanto segue:*

In ordine alla realizzazione del nuovo Ospedale di Andria localizzato in prossimità delle infrastrutture viarie esistenti e di quelle in progetto (variante oggetto di contenzioso), questa Agenzia già nel settembre 2020 ha realizzato uno studio tecnico ed economico sulle alternative progettuali per l'accesso all'Ospedale. Tutte le ipotesi progettuali prevedono che i vari accessi all'ospedale si immettano sulla strada esistente. D'altronde il progetto della variante stradale avviato dalla provincia BAT risale ad epoca antecedente al progetto dell'ospedale e quindi non ne teneva conto.

Con riferimento al costo della nuova opera stradale lo studio tecnico-economico redatto da questa Agenzia aveva evidenziato - già nel 2020 - che il costo dell'intervento sarebbe stato sensibilmente superiore rispetto al quadro economico di progetto risalente al 2013-14. A ciò si aggiunga che dal 2020 ad oggi vi è stato un ulteriore incremento dei prezzi di mercato di almeno il 25-30%.

Riguardo alla richiesta circa l'attualità della soluzione progettuale rispetto agli orientamenti in termini di programmazione delle opere infrastrutturali in relazione ai criteri di sostenibilità ambientale, si evidenzia che la progettazione preliminare della variante stradale risale al 2013 e la sua programmazione alla decade precedente. Pertanto le indicazioni più recenti sulle limitazioni del consumo di suolo imporrebbero riflessioni più approfondite sulla opportunità della nuova realizzazione e richiederebbero un confronto tecnico-economico ed ambientale sulle diverse ipotesi programmatiche.

In ultimo si consideri che la realizzazione della nuova strada non eliminerebbe la necessità di provvedere alla manutenzione e adeguamento della strada esistente sia per servire le attività produttive situate lungo il percorso sia per assicurare l'accesso al nuovo ospedale in fase di realizzazione.”;

- con successiva nota pec avente Prot. n. 53092/2023 del 16 giugno 2023, pure allegata (All.3), si richiedeva alla Provincia di B.A.T., *“per la sua qualità di Stazione Appaltante, di comunicare e/o rappresentare eventuali controdeduzioni a quanto rilevato da A.S.S.E.T. entro il termine del 27 giugno u.s.”* e che tale richiesta è risultata sostanzialmente inevasa dalla nota pec Prot. n. 55753/2023 del 26 giugno 2023, che pure si allega, limitandosi a contestazioni sul ruolo di A.S.S.E.T. nella vicenda;

Dato atto quindi:

- che istruita la riedizione del potere di variare il P.R.G. in funzione dell'ordine del Giudice Amministrativo in oggetto sono emerse le seguenti situazioni di fatto:
 - 1) al quesito circa la permanenza o meno alla data odierna del finanziamento CIPE, a suo tempo attivato per finanziare l'esecuzione dei lavori appaltati e per cui è variante e, nel caso di permanenza, se tale provvista finanziaria sia sufficiente a realizzare il lavoro pubblico appaltato, nessuno degli Enti interpellati ha offerto risposte e agli atti; a meno di non volere considerare un riconoscimento di tale insufficienza la nota del Settore Infrastrutture, Viabilità Trasporti Lavori Pubblici della Provincia BAT, acquisita da questo Ente al prot. 81197 del 12/10/2020, ove, pur sostenendo le ragioni e la validità del progetto appaltato, considerava un aumento dei costi per espropri (ma a carico della Provincia B.A.T.) e lavori, rispetto alla soluzione alternativa dell'allargamento in sede;

- 2) al quesito circa la attualità della soluzione progettuale appaltata e per cui si invoca la variante, anche con riguardo al tema del c.d. “consumo del territorio”, o se l’ammodernamento della viabilità esistente risulti preferibili sul piano economico e sul piano strutturale, nessuno degli enti interpellati ha offerto risposte e altri atti;
- 3) al quesito in ordine alla possibilità di contrattualizzare alla data odierna il lavoro appaltato con la ditta aggiudicataria in ragione della permanenza dell’interesse pubblico alla sua realizzazione, con la provvista finanziaria esistente, attesa la vetustà delle scelte progettuali fatte e della possibile incapienza delle disponibilità finanziarie esistenti per realizzare il lavoro pubblico in parola, la Stazione Appaltante interpellata non ha offerto risposte e agli atti;
- che al quesito circa la attualità del lavoro pubblico per cui si invoca la variante in ordine alle esigenze del territorio interessato, al tessuto viario ivi esistente nonché la sua compatibilità con la viabilità di accesso al nuovo ospedale andriese, la risposta di A.S.S.E.T. agli atti ed allegata, ha rilanciato tutti i limiti progettuali già rappresentati nella propria anteriore Relazione di analisi di fattibilità trasmessa dalla Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – A.S.S.E.T., acquisita da questo Ente al prot. 67705 in data 27/08/2020, da cui emerge che il finanziamento programmato (27,5 Mln Euro) risulterebbe insufficiente per l’adeguamento in sede della strada esistente, ma risulterebbe altresì insufficiente per la realizzazione della nuova viabilità in progetto, rappresentando altresì che la realizzazione della nuova strada comporterebbe oneri per il suo mantenimento senza esimere la P.A. dal prevedere la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria del tracciato esistente, da declassare a rango comunale; nel medesimo documento l’A.S.S.E.T. evidenziava l’esistenza di una interferenza diretta tra il nuovo plesso ospedaliero sovracomunale e il nuovo tracciato poiché quest’ultimo *“ricade nell’area destinata alla costruzione del nuovo presidio ospedaliero del Comune di Andria; pertanto si dovrà procedere, qualora non si possa procedere ad una variante urbanistica, ad uno spostamento del corpo stradale di almeno 50 metri per evitare l’area destinata al presidio ospedaliero che attualmente risulta già inserita nello strumento urbanistico del comune di Andria”*; a tali rilievi nessuno degli Enti competenti interpellati ha offerto controdeduzioni;

Tanto premesso, considerato che:

2. la variante invocata sarebbe destinata ad ospitare (tale è l’opera pubblica aggiudicata) una struttura viaria lunga circa 9 km, prevista a sud del centro abitato di Andria verso l’entroterra murgiano, posta quasi in parallelo all’attuale tracciato della SP2, articolata in due carreggiate con quattro corsie, tre svincoli, quattro cavalcavia, due viadotti e tre sottopassi;
3. con riferimento al Piano Regolatore Generale di Andria, approvato con Delibera di G.R. n.2951 del 26 giugno 1995, il tracciato stradale di progetto risulta in contrasto con la strumentazione vigente, in quanto ricade in aree aventi le seguenti destinazioni urbanistiche:
 - E1: Aree a conduzione agricola
 - E3: Aree vincolate
 - Viabilità e zona di rispetto stradale;
4. in ragione di tanto, e al fine di rendere l’opera pubblica aggiudicata conforme alle previsioni urbanistiche, si rende necessaria un’apposita variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Andria, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 3/2005, che comporterà altresì l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

Considerato che:

1) dalla istruttoria compiuta ed agli atti, e non superato da argomenti e prove di segno contrario, per la realizzazione della nuova opera non risulta confermata la permanenza o meno alla data odierna del finanziamento CIPE, a suo tempo attivato per finanziare l’esecuzione dei lavori appaltati e per cui è variante; e tale circostanza impedisce di valutare, nel caso di permanenza, se tale provvista finanziaria sia sufficiente o meno a realizzare il lavoro pubblico appaltato; tale circostanza

compromette la fattibilità dell'opera pubblica appaltata e supera il problema della variante urbanistica, essendo inimmaginabile variare l'assetto territoriale per allocarvi un lavoro pubblico finanziariamente incapiente e quindi inutile per la collettività;

2) dalla istruttoria compiuta ed agli atti, e non superato da argomenti e prove di segno contrario, è emerso che la realizzazione della nuova strada comporterebbe oneri per il suo mantenimento, senza esimere l'Amministrazione Comunale dal provvedere alla necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria del tracciato esistente e delle sue opere strutturali, da declassare a rango comunale, dalla quale si dovrà comunque accedere in sicurezza al nuovo plesso ospedaliero; nella contingente situazione di c.d. pre dissesto finanziario pluriennale in cui versa il Comune di Andria non appare plausibile né ragionevole per l'Ente sobbarcarsi di un ulteriore onere economico relativo alle spese di gestione del tracciato esistente, che necessita per le sue precarie condizioni di sicurezza di urgenti e consistenti lavori di ristrutturazione attualmente peraltro di esclusiva competenza della Provincia;

3) dalla istruttoria compiuta e agli atti, e non superato da argomenti e prove di segno contrario, è emerso che il nuovo tracciato della cd. nuova bretella ovest interferisce ed impatta con la localizzazione, prevista con deliberazione consiliare n. 21 del 16/05/2017 del plesso ospedaliero, che resterebbe racchiuso tra da due differenti bretelle stradali di grande percorrenza; inoltre, tutte le ipotesi progettuali relative al nuovo ospedale prevedono che i vari accessi si immettano sulla strada esistente e non sulla bretella viaria per cui sarebbe variante; le conseguenze di tali interferenze progettuali riguardano sia il profilo di interferenza con la viabilità esistente e dei nuovi non previsti raccordi stradali, sia le problematiche di zonizzazione acustica che sono proprie delle aree più sensibili e meritorie di particolare tutela (classe I);

4) dalla istruttoria compiuta e agli atti, e non superato da argomenti e prove di segno contrario, **non sono emerse conferme sulla possibilità per la Provincia di B.A.T. di contrattualizzare alla data odierna il lavoro appaltato con la ditta aggiudicataria in ragione della permanenza dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, con la provvista finanziaria esistente, attesa la vetustà delle scelte progettuali fatte e della possibile incapienza delle disponibilità finanziarie esistenti per realizzare il lavoro pubblico in parola, non avendo su tali questioni rilevanti la Stazione Appaltante offerto risposte e/o aggiornamenti;**

Rilevato che:

- l'adozione della variante al P.R.G. in parola, soggetta come è alla discrezionalità urbanistica, deve tenere conto di valutazioni e di interessi differenti ed ulteriori rispetto agli esiti procedurali avutisi e richiamati, oltre che delle risultanze istruttorie, dettate dalle esigenze di sviluppo e di gestione del territorio comunale andriese in funzione delle scelte portanti compiute dal governo cittadino, valutate nella loro continuità;

- l'eventuale adozione della variante in funzione di un lavoro pubblico così compromesso dal punto di vista economico-finanziario e funzionale (quale opera viaria) arrecherebbe un oggettivo e permanente vulnus all'assetto urbanistico andriese;

- dalla istruttoria compiuta e allegata sono emerse sopravvenienze di fatto tali da mutare completamente la situazione di fatto presupposta (Consiglio di Stato, Sezione IV, Sezione Quarta, 15 maggio 2023, nn. 4102 e 4103) da valutare ai fini della riedizione del potere di variare il P.R.G.;

- per tutti i motivi innanzi evidenziati, non è possibile procedere all'approvazione della variante urbanistica al vigente PRG, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. n.3/2005 e ss.mm.ii., e all'approvazione ai soli fini urbanistici del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera "Lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria SP2 dal Km. 43+265 al Km. 52+295", approvato dalla Giunta Provinciale della Provincia Barletta-Andria-Trani con proprio atto n°80 del 05/08/2014.

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii..

Vista la L.R. n. 56/80 e ss.mm.ii. "Tutela ed uso del territorio".

Vista la L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii. "Norme generali di governo e uso del territorio".

Vista la L.R. n.3/2005 e ss.mm.ii..

Visto il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa dal Dirigente del Settore *Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del territorio*, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. 267/2000.

Dato atto che non viene richiesto ed acquisito il parere contabile in quanto dalla adozione della presente deliberazione, non discendono oneri a carico del bilancio.

Visto infine il parere espresso dalla 5° Commissione Consiliare Permanente nella seduta del

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale,

DELIBERA

1. **le premesse** sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di OTTEMPERARE** all'ordine del Giudice Amministrativo di rieditare il potere di variare il P.R.G., e di esprimere, per le ragioni di cui alle premesse richiamate al precedente punto 1., il **DINIEGO** all'approvazione ai fini urbanistici del progetto definitivo ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e della conseguente variante allo strumento urbanistico generale, per la realizzazione dell'opera "Lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria SP2 dal Km. 43+265 al Km. 52+295", così come approvato dalla Giunta Provinciale della Provincia Barletta-Andria-Trani con proprio atto n°80 del 05/08/2014;
3. **di DICHIARARE**, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

*Il compilatore
Tecnico dei Servizi Amministrativi*

Il Funzionario Responsabile

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE sulla presente proposta
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE AL DINLEGO.

li, **4/7/2023**

Il Responsabile del Settore
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata,
Controllo del Territorio
Arch. Pasquale Antonio CASIERI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

li,

Il Responsabile di Settore